



Istituto Comprensivo Grosseto 1 "Alberto Manzi"

Via Corelli, 3 – 58100 Grosseto Tel. 0564 413622 Fax. 0564 427112
Cod. Meccanografico: gric830005 - Codice Fiscale: 80003460534 - C.U.U.: UF83XE
E-mail: gric830005@istruzione.it PEC: gric830005@pec.istruzione.it
www.icgrosseto1.edu.it

Circ.n. 8

Grosseto, 5 settembre 2023

A tutto il personale dell'Istituto

Oggetto: Incompatibilità e autorizzazione incarichi per pubblici dipendenti - Autorizzazione allo svolgimento della libera professione o incarico retribuito per l'anno scolastico 2023/24

La materia della incompatibilità del personale del comparto scuola è regolata dalle seguenti norme:

1. art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche",
2. art. 60 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 "Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato",
3. art. 508 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 4. CCNL-Scuola.
5. DPR 62/2013

In particolare, l'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dal DPR n. 3 del 1957, che vieta ai lavoratori pubblici l'esercizio di attività commerciali ed industriali, l'esercizio di professioni, l'assunzione di impieghi alle dipendenze di privati e di cariche in società aventi fine di lucro. Tuttavia, il medesimo art. 53 del D.Lgs. 165/2001 ha introdotto un regime di incompatibilità relativa, consentendo, in presenza di determinate condizioni sostanziali e procedurali, sia il conferimento di incarichi diversi dai compiti d'ufficio da parte delle Amministrazioni ai propri dipendenti, sia l'autorizzabilità di incarichi provenienti da soggetti terzi.

Il comma cinque dell'articolo 53, riformato dalla legge n. 190 del 2012 citato prevede quindi che, in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di

appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti (nel caso della scuola, trattandosi di gestione di rapporti di lavoro, il riferimento è al dirigente scolastico) secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Quindi, tra i criteri per la valutazione se autorizzare o meno un incarico, è stato introdotto quello inerente alla situazione, anche potenziale, di conflitto che possa pregiudicare l'esercizio delle funzioni attribuite al dipendente stesso che dovrebbe svolgere l'attività extra-ufficio oggetto dell'incarico.

Le disposizioni dell'art. 53 si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionali (cfr. comma 6 del citato art. 53).

Per incarichi retribuiti oggetto delle autorizzazioni da parte dell'amministrazione di appartenenza devono intendersi tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

Sono esclusi i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Quindi, sussiste una disciplina di maggior favore riservata ai dipendenti part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno e ad alcune tipologie di incarichi (collaborazioni a giornali e riviste, partecipazione a convegni e seminari, ecc.).

L'autorizzazione da parte del Dirigente

In merito alle procedure di autorizzazione il comma 7 dell'art. 53 prevede che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Il successivo comma 7-bis, introdotto dall'art. 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012, prevede che l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

Quindi, le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Si ricorda che la Circolare n. 3 del 19 febbraio 1997 del Dipartimento della Funzione Pubblica aveva chiarito che le attività consentite sono un'eccezione rispetto al prevalente e generale principio di incompatibilità, con la conseguenza che il potere di autorizzazione delle amministrazioni deve essere esercitato secondo criteri oggettivi e idonei a verificare la compatibilità dell'attività extra istituzionale in base alla natura della stessa, alle modalità di svolgimento e all'impegno richiesto.

Pertanto, le condizioni ed i criteri in base ai quali il dipendente a tempo pieno può essere autorizzato a svolgere un'altra attività possono così sintetizzarsi:

- **la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;**
- la necessità che l'attività svolta non sia in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione e con il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione;
- la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento, con la ulteriore precisazione che l'attività deve essere svolta necessariamente al di fuori dell'orario di servizio.

Dipendenti in regime di part-time

Come già detto sopra il comma 6 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001 prevede che la normativa in materia di incompatibilità disciplinata dal medesimo articolo si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, oltre che dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionali.

Va, tuttavia, precisato che ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge n. 662/96, l'attività lavorativa subordinata, prestata in aggiunta a quella intercorrente con l'amministrazione scolastica, non può, in alcun caso, essere costituita con altra amministrazione pubblica.

Personale docente

La disciplina più specifica, relativa alle incompatibilità del personale docente, è rappresentata dalle disposizioni di cui all'art. 508 D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (richiamato dal D.L.vo 165 del 2001) e all'art. 33 del CCNL 2003".

In merito all'esercizio di attività incompatibili con la funzione docente, il MIUR - Dipartimento per l'istruzione, con Nota del 29 luglio 2005, ha precisato che ai sensi del disposto di cui all'art. 508, comma 10, del D.L.vo n. 297/94, **il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale o professionale**, né può accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite ai fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato. Anche per il personale docente tali divieti non si applicano nei casi in cui sia stata disposta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

Inoltre, ai sensi del comma 15 dell'art. 508 citato, al personale docente è consentito, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, **l'esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che risulti, comunque, coerente, con l'insegnamento impartito.**

Infine, ai docenti è fatto divieto di impartire lezioni private agli alunni frequentanti il proprio istituto; per gli alunni appartenenti ad altra scuola, invece, c'è l'obbligo di informare il Dirigente scolastico ed è necessario che l'attività non sia di fatto incompatibile con le esigenze di funzionamento della scuola (cfr. Cons. Stato, 18/10/1993, n. 393). La violazione delle prescrizioni in materia di lezioni private può comportare responsabilità disciplinari, nonché ulteriori conseguenze nel caso previsto dal comma 5 dell'art. 508 (nullità degli scrutini o prove di esame).

L'ufficio di docente non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.

Il personale che contravvenga ai divieti suesposti viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi (ora il riferimento è al direttore

generale dell'USR competente o a funzionario da questi delegato) a cessare dalla situazione di incompatibilità. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. (Il riferimento è ora da intendersi al direttore generale dell'USR competente o a funzionario da questi delegato)

L'autorizzazione per i docenti all'esercizio della libera professione

I presupposti richiesti dalla norma di cui all'art. 508 comma 15 citato sono

quindi: a) esercizio di una libera professione;

b) l'autorizzazione del dirigente scolastico.

Per quanto concerne l'autorizzazione del dirigente, in giurisprudenza è stato precisato che il suddetto dirigente è chiamato a verificare che l'esercizio di tale attività non pregiudichi l'attività di docente e la compatibilità con l'orario di insegnamento e di servizio.

Collaborazioni plurime

Gli artt. 35 e 57 del CCNL 29/11/2007 consentono al personale docente ed ATA di prestare la propria collaborazione ad altre scuole. Più specificamente l'art. 35 prevede che i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

L'art. 57 prevede che il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola; tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico sentito il direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Per quanto concerne il pagamento si precisa che la spesa per la collaborazione plurima va imputata necessariamente ai fondi del progetto al quale la collaborazione stessa si riferisce. Infatti, la dotazione finanziaria del fondo di istituto può essere destinata unicamente a retribuire prestazioni di lavoro del personale interno all'Istituzione Scolastica.

Il compenso spettante per prestazioni effettuate in regime di collaborazione plurima rientra nella tipologia di quelli previsti dal contratto e quindi è assoggettato alle ritenute di legge.

1. Autorizzazione a svolgere la libera professione o incarico retribuito

I docenti interessati sono invitati a presentare richiesta di autorizzazione all'esercizio della libera professione o incarico retribuito. Si ricorda che l'autorizzazione sarà concessa dalla Dirigente Scolastica valutando **l'occasionalità/abitualità** dell'incarico, **l'assenza/presenza** di conflitto di interesse, la **non interferenza/interferenza** con gli obblighi di servizio (ai sensi dell'articolo 508 del D.Lgs.297/94).

La Dirigente Scolastica si pronuncerà su ogni singola richiesta entro 30gg dalla ricezione della stessa.

In ogni caso l'attività per la quale si richiede l'autorizzazione non dovrà mai essere in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione e con il buon andamento della stessa secondo quanto previsto dall'art.53 del D.Lgs.165/2001 in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi.

ALLEGATO 1 *Richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione*

ALLEGATO 2 *Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico retribuito*

Il personale interessato dovrà consegnare la richiesta firmata alla segreteria del personale entro il 30 settembre p.v.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Barbara Bernardini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse